



COMUNE DI BARADILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE

(Legge Regionale 14 Marzo 1994 n° 12, art. 13)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DELLE TERRE AD USO CIVICO

TITOLO I

Prescrizioni di carattere generale

Art. 1 - Premesse

1. L'esercizio degli usi civici nel Comune di Baradili, fa riferimento alle seguenti disposizioni generali:
 - L. 16.06.1927 n.1766;
 - R.D. 26 febbraio 1928, n.332 Regolamento di esecuzione della legge 1799/1927 di riordino degli usi civici;
 - L.R. 14.03.1994 n.12 Norme in materia di usi civici;
 - Legge 168/2017;
 - Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano la gestione dei terreni per l'esercizio delle forme *tradizionali e non tradizionali*, soggetti ad usi civici ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994 e della normativa nazionale sopra richiamata.
3. Alla data di adozione del presente regolamento i terreni soggetti ad uso civico in territorio di Baradili sono quelli accertati con:
 - Atto di accertamento del Commissario Regionale Usi Civici di Cagliari n. 173 del 1936,

Art. 2 - Titolarità usi civici

Al godimento dei beni soggetti ad uso civico a favore dei cittadini del Comune di Baradili saranno ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

I terreni possono essere concessi anche ad Enti pubblici.

Tutte le assegnazioni saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 8 della L.R. n° 12/94.

La perdita della residenza o il cambio della sede legale comporta la decadenza del diritto all'uso civico.

Ai soggetti che avranno titolo ad usufruire del fondo, verrà concesso, nel rispetto del principio di rotazione, per quanto possibile, lo stesso fondo già concesso in passato o, all'erede quello del precedente beneficiario deceduto, nel caso di successione per causa di morte. Ciò comporta comunque la decadenza della precedente concessione e l'avvio di un nuovo iter autorizzativo ai sensi della L.r. 12/1994.

Regolamento degli Usi Civici

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- a) la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) gli interessi della collettività.

Dalla concessione si intendono escluse le strade, le servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del sindaco e previo parere del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale competente, può disporre in particolari circostanze il temporaneo divieto all'esercizio del diritto di godimento di uso civico su specifici terreni comunali per periodi definiti.

Art. 3 - Individuazione tipologia di usi civici.

Le terre civiche possono essere assegnate a destinazioni agropastorali e non, qualora ciò sia funzionale agli interessi della comunità ed avvenga conformemente alle previsioni del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche.

Sono forme TRADIZIONALI di uso civico:

- a. pascolo;
- b. seminativo;
- c. legnatico;
- d. raccolta di animali e frutti spontanei.

Sono forme NON TRADIZIONALI di uso civico:

- e. impianti di agricoltura intensiva, impianti di specie non tradizionali, orti e frutteti;
- f. allevamenti industriali;
- g. attività e servizi svolti nel settore agro-turistico-ricreativo quali ad esempio turismo rurale, escursionismo, naturalistico, sentieristica, scientifico, ambientale, etnografico, archeologico, speleologico, sportivo;
- h. forestazione.

L'esercizio delle forme NON TRADIZIONALI, anche diverse ed ulteriori da quelle sopra elencate a titolo esemplificativo, saranno sempre ammissibili qualora l'obiettivo da promuovere sia lo sviluppo integrato del territorio e venga dimostrata la conformità agli interessi generali della comunità di Baradili, sempreché ciò avvenga nel rispetto dell'uso sostenibile del territorio e di quanto previsto nel Piano di Valorizzazione e Recupero delle terre civiche e di tutta la pianificazione sovraordinata.

Art. 4 - Calcolo del canone

La Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Responsabile, determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione di cui sotto, del valore dei beni e delle strutture presenti sul fondo e degli altri valori produttivi, oltre al gettito minimo necessario per la loro gestione, compresi gli oneri che il Comune dovesse sostenere per eventuali imposte e sovrainposte, in osservanza e per quanto disposto dall'art. 13 punto c), della L.R. n° 12/94.

In caso di mancata adozione della deliberazione di cui sopra, si intendono confermati i canoni dell'anno precedente rivalutati applicando l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall'ISTAT.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che abbiano determinato una conseguente modifica nella classificazione, il canone sarà determinato secondo la nuova categoria di appartenenza del fondo migliorato.

Ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, la classificazione dei terreni è così determinata:

a) – TERRENI DI PRIMA CATEGORIA – IRRIGUI

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con adeguate possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

b) – TERRENI DI SECONDA CATEGORIA – ASCIUTTI

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

c) – TERRENI DI TERZA CATEGORIA – PASCOLI

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso.

d) – TERRENI DI QUARTA CATEGORIA – BOSCO (ALTO FUSTO MISTO)

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui le attuali politiche di valorizzazione impongono la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

Nel caso di concessioni ad uso pascolo per una corretta definizione del corrispettivo da versare al comune, è stabilita la valutazione convenzionale in equivalenti bovini secondo il REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 e ss.mm.ii.

Per le concessioni riguardanti terreni oggetto di mutamento di destinazione di cui all'art. 17 della L.R. 12/1994, il canone di concessione sarà determinato tenendo conto del valore venale del bene, nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso dei terreni.

Il canone di concessione verrà riscosso dall'Amministrazione Comunale con i sistemi adottati per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici; qualora si rendesse necessario potrà ricorrere alla riscossione coattiva.

Articolo. 5 – Gestione contabile patrimoniale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 2 della Legge n. 1766/1927 in combinato disposto con l'art. 2 comma 4 della Legge 20 novembre 2017 n. 168, i terreni di Uso Civico sono amministrati dal comune separatamente dai beni propri.

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche.

Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 332/1928.

Art. 6 - Durata delle concessioni

Fino alla redazione del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, potranno essere rilasciate solo concessioni per usi tradizionali, salvi particolari casi previsti dalla normativa regionale e nazionale.

Le concessioni ad uso tradizionale avranno preferibilmente durata annuale e coincideranno con l'anno solare.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 12/1994 l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei suoi componenti ed acquisito il parere del competente ufficio regionale, può stabilire che l'esercizio dei diritti di uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti, per un periodo massimo di 10 anni.

Nei casi di mutamento di destinazione di cui all'art. 17 della L.R. n. 12/1994, la durata della concessione sarà determinata in funzione della tipologia dell'intervento programmato.

Art. 7- Divieti ed obblighi

È vietata tassativamente la sub concessione, anche parziale, nonché la concessione a terzi.

È vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di premi, contributi o agevolazioni da parte della Regione, Stato, Comunità Europea o altri Organismi.

I fondi concessi potranno essere recintati, solo se previsto nel progetto o nella relazione tecnico-economica, con recinzioni del tipo mobile e nel rispetto delle norme vigenti.

Dovrà sempre essere salvaguardato il libero transito sulle strade esistenti, il libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali ed il regolare deflusso naturale delle stesse.

È fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque.

Non potranno essere recintate le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

Regolamento degli Usi Civici

I fondi dovranno essere opportunamente dotati di fasce taglia fuoco, al fine di evitare il propagarsi di incendi.

È fatto obbligo agli Assegnatari di vigilare sull'integrità dei beni immobili a loro assegnati poiché sono da ritenersi responsabili di eventuali danni causati da terzi.

È severamente vietato abbattere o in qualunque modo danneggiare, gli immobili e le piante esistenti nei terreni appartenenti al demanio civico.

Il Concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

Art. 8 - Casi di revoca

1. Comporteranno la revoca della concessione:
 - a) Mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto di concessione;
 - b) Danneggiamento immobili o piante esistenti nel demanio civico;
 - c) Mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento nei termini previsti dalla concessione;
 - d) Subconcessione, anche parziale;
 - e) Messa a riposo dei terreni al fine di usufruire di premi, contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione;
 - f) Aver appiccato fuoco, in tempo di divieto e/o senza la prescritta autorizzazione;
 - g) Aver fornito o prodotto false dichiarazioni nella domanda di concessione;
 - h) Essere recidivi nelle violazioni sanzionate.

TITOLO II

CONCESSIONE PER USI NON TRADIZIONALI

Art. 9

L'esercizio delle forme non tradizionali di uso civico è ammissibile conformemente a quanto previsto nel Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche e nel rispetto dell'art. 17 della L.R. n. 12/1994.

I soggetti di cui all'art. 2 che intendono ottenere in concessione i terreni del demanio civico, dovranno inoltrare istanza al comune a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico.

In presenza di più domande per gli stessi terreni, ferma la precedenza ai giovani agricoltori così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 168/2017, avranno preferenza le richieste finalizzate allo svolgimento delle attività economico-produttive che offrono maggiori garanzie occupazionali ed una migliore valorizzazione dei terreni.

In caso di ulteriore parità sarà data preferenza in base alla data di acquisizione della domanda al protocollo.

Le concessioni, che dovranno sempre ottenere la preventiva autorizzazione dell'organo regionale competente, stabiliranno la durata, le condizioni di utilizzo e fisseranno il corrispettivo, nonché le modalità di adeguamento annuale del canone nel rispetto del presente regolamento.

Art. 10

Il Concessionario prima della stipulazione del contratto di concessione dovrà presentare, per l'approvazione da parte dell'organo comunale competente, apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnico-economica inerente le attività da eseguire sul fondo, nel rispetto dell'indirizzo produttivo prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione, a dimostrazione del reale beneficio socio-economico per la popolazione, che dovrà necessariamente essere superiore a qualsiasi utilizzazione di "*tipo tradizionale*".

Il concessionario, al termine della concessione, qualora gli investimenti da lui realizzati non siano ritenuti di interesse per la collettività, dovrà garantire a proprie spese il ripristino dei luoghi e la reviviscenza dell'uso civico tradizionale.

Per la durata della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale o l'attività prescelta, salvo dimostrazione che gli stessi si siano rivelati non più idonei ed antieconomici o si vogliano intraprendere attività economiche più redditizie, sempre nel rispetto degli usi civici. La variazione dell'ordinamento colturale o dell'attività, dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione da sottoporre all'approvazione dell'organo regionale competente.

È ammessa la realizzazione di infrastrutture e strutture semi amovibili necessarie per il corretto esercizio dell'attività purché ciò avvenga nel rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, avendo sempre cura di privilegiare il riuso, il recupero funzionale, l'adeguamento di strutture eventualmente già esistenti.

Art. 11

In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del Concessionario, il fondo concesso, i manufatti esistenti e le eventuali migliorie apportate rientreranno nel patrimonio del demanio civico e l'Amministrazione comunale non dovrà corrispondere all'assegnatario l'aumento di valore risultante dalla differenza tra l'effettivo valore di mercato conseguito dal fondo alla fine del periodo di concessione e quello che esso avrebbe avuto alla stessa epoca senza i miglioramenti

TITOLO III CONCESSIONE PER USI TRADIZIONALI

Art. 12

Chiunque sia in possesso dei requisiti generali sotto precisati ed intenda chiedere in concessione i terreni del demanio civico, dovrà inoltrare istanza al comune a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico.

I requisiti generali che i cives devono possedere sono i seguenti:

- Avere la maggiore età;
- Essere titolare del diritto di uso civico come indicato all'art. 2 del presente Regolamento.

La domanda dovrà essere corredata da relazione tecnico-economica che illustri adeguatamente l'iniziativa nonché i terreni di proprietà e/o in affitto a disposizione del richiedente.

Nel caso di concessioni di pascolo dovrà precisarsi la specie ed il numero dei capi da introdurre al pascolo; la domanda dovrà essere corredata dalla relativa certificazione attestante il numero dei capi di proprietà rilasciata dal servizio veterinario.

Nel caso in cui le istanze pervenute siano superiori al numero dei lotti da concedere, i terreni saranno assegnati secondo il seguente ordine:

1° - verrà data precedenza ai giovani agricoltori, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 168/2017;

2° - verranno poi assegnate le concessioni secondo le seguenti preferenze:

- a) Il richiedente che non ha in concessione altri terreni;
- b) Il richiedente con maggiore carico familiare o minore ISEE;
- c) Il richiedente più giovane;

In caso di ulteriore parità sarà data preferenza in base alla data di acquisizione della domanda al protocollo.

Art.13 - Ulteriori disposizioni per concessioni uso pascolo

La Giunta Comunale con atto deliberativo individua le parti di territorio da destinare a pascolo.

I titolari di autorizzazione di pascolo che immettono nei terreni comunali bestiame in quantità superiore a quella autorizzata, sono puniti con la sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 18 per ogni accertamento di violazione.

In caso di recidiva si procederà alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Nel caso di epizootie ed altre malattie epidemiche accertate, è fatto obbligo all'assegnatario di informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale che provvederà alla chiusura del pascolo ai capi infetti.

Art. 14 - Ulteriori disposizioni per le concessioni uso seminativo

Saranno destinati a seminativo i terreni con giacitura pianeggiante o lievemente inclinati, con pendenze non superiori al 20%.

La Giunta Comunale con atto deliberativo individua le parti di territorio da destinare a seminativo.

Fermo restando il divieto di mettere i terreni a riposo, come disposto all'art 7 del presente Regolamento, l'assegnatario di un lotto per seminativo dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo anche qualora il terreno assegnato non sia stato coltivato.

Art. 15 - Ulteriori disposizioni per concessioni per legnatico

Nei terreni gravati da uso civico sono vietati il taglio e l'asportazione di legna verde di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Le piante esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente e previo nulla-osta dell'Autorità Forestale, in mancanza del *Piano di Gestione Economica del Bosco*.

Il legnatico di risulta da eventuale taglio autorizzato nonché quello proveniente dalla pulizia e lavorazione autorizzata del terreno, rimane di proprietà della collettività. Il concessionario dovrà conferire la legna nel sito indicato dall'Ufficio Comunale preposto.

Qualora vi fosse disponibilità di legnatico, previa deliberazione di Giunta Comunale nella quale si individuerà il quantitativo assegnabile pro capite nonché il corrispettivo da versare, a seguito di avviso pubblico l'Amministrazione Comunale potrà assegnare il legnatico a coloro che, in possesso dei requisiti generali, ne faranno richiesta in ossequio all'ordine della richiesta.

Prioritariamente potrà essere assegnato alle persone anziane o indigenti segnalate dai Servizi Sociali del Comune purché residenti nel Comune.

Art. 16 - Raccolta erbe e frutti spontanei

In merito alla raccolta consuetudinaria e la commercializzazione di erbe e frutti spontanei, trattandosi di produzioni annue stimabili in quantità irrilevante, non sussiste la necessità di disciplinare tale attività.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17 - Vigilanza

Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli organi della polizia forestale, gli organi di polizia locale, e tutte le altre forze di polizia compreso gli agenti giurati ed i barracelli.

Art. 18 - Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (Euro centotre/29) a € 309,87 (Euro trecentonove/87) così come stabilito dalla L. R. n. 12/94.

L'applicazione della sanzione avverrà sulla base della natura e della gravità dell'infrazione.

In caso di persistenti violazioni delle norme del presente Regolamento, si procederà alla revoca della concessione, come stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti vigenti.

Art. 20

Il presente Regolamento entrerà in vigore previo parere favorevole dell'organismo Regionale competente e successiva pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di usi civici.

Baradili, lì